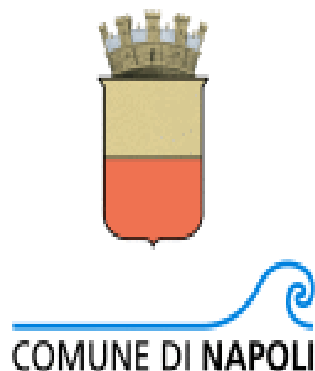




VIII MUNICIPALITA'

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SEDI DI UFFICI COMUNALI di competenza della VIII Municipalità – Piscinola-Marianella, Chiaiano e Scampia

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

1. Premessa

La presente relazione, in conformità con quanto definito dall'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, illustra:

- le principali criticità dello stato attuale;
- le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte;

Gli interventi progettati riguardano gli edifici municipali di Largo Cittadinanza Attiva, via del Plebiscito a Piscinola 38, corso Chiaiano 48, Corso chiaiano 50/E, Villa Nestore in via Luigi Compagnone.

2. Stato attuale

Gli edifici innanzi elencati sono attualmente sedi di uffici municipali e hanno attualmente locali totalmente o parzialmente interdetti per carenze manutentive..

3. Descrizione degli interventi

Gli interventi previsti nel presente progetto di accordo quadro sono quelli necessari al mantenimento in efficienza degli uffici nonché alcuni interventi necessari al recupero della funzionalità di locali interdetti. In particolare manutenzione impianti idrici ed elettrici, impermeabilizzazione, intonacatura e tinteggiatura.

Il costo complessivo dei lavori è stimato in € 64.696,60 per lavori (compresi € .956,10 per costi di sicurezza) oltre IVA e somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 80.000,00 articolata secondo il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		€ 63.740,50
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 956,10
	TOTALE A		€ 64.696,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	oneri tecnici ex art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 1.035,15
B.2	per IVA al 22% su (A)		€ 14.233,25
B.3	Contributo ANAC		€ 35,00
	TOTALE B		€ 15.303,40
	TOTALE A + B		€ 79.999,99

IL PROGETTISTA



MUNICIPALITA' 8

DIREZIONE

Lavori di manutenzione ordinaria sedi municipali. Annualità 2024.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP B62H24002940004

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione ordinaria sedi municipali. Annualità 2024.* .

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto è l'esecuzione **dei** *Lavori di manutenzione ordinaria sedi municipali. Annualità 2024.*

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO

1. L'Appalto avrà durata di 365 giorni.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO – VALORE MASSIMO STIMATO

1. Il corrispettivo massimo dei lavori affidabili è pari a € 64.696,60 per lavori (compresi € .956,10 per costi di sicurezza) oltre IVA.

ART.5. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 Impianti tecnologici per il seguente importo:

OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI classifica I importo € 64.696,60 percentuale 100,00 %

ART. 6. SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE E NORME PER LA MISURAZIONE

DEI LAVORI

1. Il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi di riferimento fatte salve le prescrizioni del D.L. 50/2022, contengono le specifiche tecniche ed economiche, nonché le norme per la misurazione dei lavori, sulla cui base saranno eseguiti e computati i LAVORI.
2. Il presente appalto è aggiudicato con affidamento diretto di cui all'art. 50 comma a) del D.Lgs. 36/2023.
3. L'operatore economico partecipante alla gara dovrà formulare un unico ribasso percentuale. La percentuale di sconto offerta sarà valida per tutta la durata dell'appalto.
4. Il corrispettivo per i lavori in oggetto , valutato a misura, sarà calcolato applicando il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi di riferimento.

5. Ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi di riferimento sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico in sede di procedura per la selezione dello stesso. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto.

6. Qualora in fase realizzativa dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico.

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

5. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

6. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

7. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi di riferimento.

9. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

ART. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO

1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, oltre alle polizze di garanzia ed a tutti gli elaborati del progetto

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:

- Il Codice dei contratti (D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) e la normativa vigente ad esso collegata;
- Codice Civile, artt. 1655 e ss. "Dell'appalto";
- DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti non espressamente abrogate;
- il DM 49/2018;
- D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i, unitamente alle relative circolari applicative;
- D.M. 26/08/1992 Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica e s.m.i;
- D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;
- D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I..

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella normativa vigente per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

5. Il presente appalto è soggetto alle clausole previste nel protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli.

6. Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, esclusivamente il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi di riferimento. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- la stima sommaria per la determinazione del valore dell'appalto e gli elaborati dalla stessa derivati;
- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n.36 del 2023.

ART. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme contenute nel presente capitolato.

2. L'Affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi.

CAPO III. GARANZIE

ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Non è richiesta garanzia provvisoria trattandosi di affidamento diretto senza procedura di gara.

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte l'Affidatario deve costituire, ai sensi art. 117 del Codice, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. In conformità di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, se l'aggiudicazione è avvenuta con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La cauzione garantisce l'impegno dell'Affidatario ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti affidati e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle singole lettere contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Appalto, secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice.
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

ART. 12. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 117, comma 8 del Codice.

ART. 13. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'art.117 c.10 del D.Lgs. 36/2023, l'Affidatario deve costituire polizza per rischi da esecuzione connessi ai lavori eseguiti. Al fine di tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'esecuzione per tutta la durata dell'appalto, l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli stessi con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, nonché una polizza CAR (Constructor's All Risks) che copra i seguenti danni:
2. danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatesi nel

corso dell'esecuzione con un massimale pari all'importo dei lavori affidati e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;

- danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari all'importo dei lavori affidati e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;
- danni derivanti da attività di demolizione e sgombero con un massimale pari al 50% dell'importo di cui alle precedenti partite.

2. L'Affidatario, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma 1, ha la facoltà di presentare, prima della sottoscrizione dell'appalto un'unica polizza di assicurazione che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con massimale per sinistro pari 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, nonché una polizza CAR (Constructor's All Risks) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, estesa a tutti i lavori affidatigli nel corso di validità dell'appalto con un massimale pari al valore complessivo presunto degli stessi nell'ambito dell'appalto (€ 800.000,00) e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale. In tal caso la partita c) relativa ai danni derivanti da attività di demolizione e sgombero dovrà presentare un massimale del 50% del valore complessivo per l'appalto, pari ad € 400.000,00.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione ai quali è riferita la polizza e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei predetti lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di polizza unica la copertura decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà termine alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00, deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le persone assicurate, con la qualifica di "terzi" si intendono compresi:

- tutti i soggetti partecipanti alle attività conseguenti l'accordo, inclusi loro dipendenti;
- i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

5. La copertura assicurativa di responsabilità civile deve, inoltre, specificamente prevedere le seguenti estensioni:

- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto

che dovranno comunque essere dotati di adeguata apposita assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;

- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle attività;
- colpa grave dell'operatore economico o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;
- obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Affidatario risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

9. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Affidatario risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

10. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Affidatario è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

- denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
- appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;

- pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
- risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell'Affidatario.

11. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Affidatario a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Affidatario risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

12. L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, autorizza la Stazione Appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto allo stesso dovuto in forza dei successivi atti negoziali o per altri titoli.

CAPO IV. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Prima della consegna dei lavori, l'operatore economico deve redigere e consegnare alla Stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di cui alla lettera a) quando quest'ultimo sia previsto, ovvero del piano di cui alla lett. b).

3. All'atto della consegna, l'Affidatario consegna il programma operativo di cui al successivo art.24, se richiesto dal Direttore dei Lavori, e comunica i dati degli operatori a cui intende eventualmente ricorrere per l'eventuale trasporto a rifiuto e smaltimento del materiale di risulta. Detta comunicazione dovrà comunque avvenire con congruo anticipo per consentire le opportune verifiche in merito.

4. La sottoscrizione del verbale di consegna impegna esplicitamente l'Affidatario al rispetto della L.n. 136/2010 e ss.mm.ii..

5. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della formalizzazione dell'ordine, ai sensi del Codice dei contratti e della vigente normativa ad esso collegata; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

6. Se nel giorno fissato e comunicato l'Affidatario non si presenta a ricevere la consegna, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

7. Rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente senza che l'Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

ART. 15. VERBALE DI CONSEGNA

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

3. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

4. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

ART. 16. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio ed alla emissione del relativo certificato. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 17. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all'art. 121 del Codice.

ART. 18. PENALI

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo **0,50** per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
 - nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica quanto stabilito in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19. PROGRAMMA OPERATIVO DELL'AFFIDATARIO

1. Per ciascuna Lettera d'Ordine, qualora richiesto dal Direttore dei Lavori, l'Affidatario è tenuto a presentare alla Stazione appaltante un proprio programma operativo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla direzione lavori.
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per l'esecuzione dei lavori affidati, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per l'esecuzione degli stessi, da quanto previsto dal contratto e da quanto stabilito con il presente capitolato.
3. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall'Affidatario e ne comunicherà l'esito all'Affidatario che provvederà entro il termine stabilito dal Direttore dei lavori ad apportare le eventuali modifiche richieste.
4. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei lavori, i suddetti Programmi costituiranno il riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni

che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori, l'Affidatario, onde non incorrere nelle penali previste dal contratto di accordo, dovrà presentare al Direttore dei lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

5. Il programma operativo dei lavori dell'Affidatario può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

ART. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante committente, dal Direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

1. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante committente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

2. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

CAPO V. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

1. L'importo è definito con l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, alle quantità eseguite. Essi compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
3. Le prestazioni relative alla sola mano d'opera per la posa o l'installazione di apparecchiature e materiali non rientranti o non assimilabili alle opere compiute di cui all'Elenco Prezzi di riferimento, nonché le prestazioni per il controllo di guasti saranno valutate con l'applicazione dei costi del lavoro, di cui all'articolo 41, commi 13, 14 e 15 del DLgs 36/2023, determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, incrementato del 13% per spese generali decurtate della percentuale di ribasso offerto in sede di scelta dell'operatore economico, e del 10% di utile impresa. Fino all'adozione delle tabelle di cui al citato articolo 41 commi 13, 14 e 15 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.

4. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

5. Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

6. Sono, tra l'altro, compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente comma 2, i costi per la manodopera occorrente per le lavorazioni, oltre che tutti gli "oneri della sicurezza" necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei prezzi unitari del prezzo.

ART. 22. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Tutti i prezzi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del cc., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 3.

2. Per le prestazioni previste nel presente capitolato e negli atti negoziali di esecuzione dell'appalto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

ART. 23. ANTICIPAZIONE

Si applica l'articolo 125 c. 1 del Codice.

ART. 24. PAGAMENTI

1. Il corrispettivo determinato ai sensi dei precedenti articoli, è valutato a misura ed è comprensivo di qualsiasi onere previsto dal presente capitolato; esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, determinato per Stati di Avanzamento Lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 30.000,00 (euro trentamila/00).

3. Si procederà comunque alla emissione del SAL quando trattasi o dell'importo relativo all'ultimo SAL, qualora inferiore al suddetto importo minimo. Qualora, decorsi 90 (novanta) giorni dall'ultimo SAL, non venisse raggiunta l'entità minima per il successivo SAL si darà comunque corso al

pagamento degli interventi effettuati nel periodo. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di contabilizzare tutte le lavorazioni eseguite entro il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dal loro importo.

4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione della rata di saldo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.....» con l'indicazione della data.

6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini previsti dall'art. 125 del D. Lgs. 32/2023 e s.m.i., decorrenti dalla data del certificato stesso, mediante emissione dell'apposito mandato, fatte salve la verifica della regolarità contributiva di cui al successivo comma. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento e della rata di saldo sono subordinati:

- all'acquisizione del DURC dell'Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori;
- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge 286/2006,

all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

10. Ai sensi del Decreto 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione, "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni", saranno rifiutate le fatture elettroniche per omessa o errata indicazione del numero di determinazione dirigenziale di impegno di spesa, i cui dati saranno comunicati all'Affidatario prima dell'emissione delle fatture stesse.

ART. 25. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si stabilisce che non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 26. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

2. È fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, l'appalto o parti di esso. Esso non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Affidatario e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sull'appalto disciplinato dal presente capitolato.

3. È vietata la cessione dei successivi atti negoziali sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dei successivi atti negoziali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 comma 12 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cc, con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.

5. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.

CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 27. DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

ART. 28. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti, la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l'osservanza delle prescrizioni tecniche, delle indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.
2. Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di esecuzione dei lavori è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente Capitolato o non rispettate le indicazioni progettuali impartite, la Committente stessa può fissare un termine temporale affinché l'Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell'Affidatario, il quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente medesima e dei danni subiti per la conclusione dei lavori appaltati. L'Affidatario non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ART. 29. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione degli interventi, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Affidatario al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Affidatario e procede a redigere apposito verbale di ultimazione lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori.

3. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale di cui all'art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. La Stazione appaltante si riserva, in particolare, di prendere in uso

anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere ordinate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ordinate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Affidatario per iscritto, lo stesso non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l'operatore economico non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

6. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza del contratto di accordo.

ART. 30. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 116 del Codice, i lavori sono soggetti a verifica di regolare esecuzione onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e della normativa vigente.

2. La regolare esecuzione dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo intervento.

3. Nel termine di 3 (tre) mesi decorrenti dall'ultimazione dei lavori, accertata mediante apposito verbale, il Direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette per l'accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

ART. 31. MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le variazioni, in aumento o in diminuzione, che a suo insindacabile giudizio

ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36.

CAPO VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 32. NORME DI SICUREZZA GENERALI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MANODOPERA

1. L'Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

2. L'Affidatario ed i suoi sub-contraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti, altresì, ad aprire una posizione INPS, Inail e Cassa Edile nonché a trasmettere, tramite l'operatore economico, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti ed in seguito, se richiesto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni se previsti.

3. L'Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

4. L'Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

5. L'Affidatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

6. L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

ART. 33. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in cantiere.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), il Committente conferirà formale incarico di Coordinatore per

la progettazione per la redazione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di cui all’articolo 91 dello stesso D. Lgs n. 81/2008, che costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del D.lgs n. 81/2008, l’impresa dovrà comunque far riferimento al DUVRI prodotto dalla stazione appaltante.

4. Laddove nel corso delle lavorazioni venisse a concretizzarsi la presenza di più imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al Contratto.

5. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, qualora redatti, costituiscono parte integrante del Contratto.

6. La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Affidatario in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

7. L’Affidatario è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

8. È fatto obbligo mantenere una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, presso i cantieri di lavoro dei singoli interventi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 34. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Ai sensi del Codice degli Appalti e della normativa e disposizioni ad esso collegate, l’Affidatario, prima della consegna, redige e consegna al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle lavorazioni previste. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al punto 3 dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

CAPO VIII. DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 35. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DEI SITI

1. L’Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’operatore economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che

dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'operatore economico salvo una proroga del termine utile contrattuale.

3. Al termine dei lavori, l'operatore economico dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.

5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'operatore economico e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'operatore economico stesso.

ART. 36. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

- l'Affidatario, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l'operatore economico si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
- l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;
- l'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

- l'Affidatario si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
- l'Affidatario si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);
- la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'operatore economico risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
- ove l'Affidatario non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa;
- l'Affidatario, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'operatore economico stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

2. I costi di smaltimento in discarica dei materiali di risulta, diversi da quelli derivanti dagli scarti dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, sono a carico della stazione appaltante e saranno corrisposti all'Affidatario, previa presentazione di fattura e documentazione di smaltimento, con l'applicazione a misura dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi di riferimento, al lordo del ribasso. La localizzazione e scelta della discarica dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori.

ART. 37. ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA AMBIENTALE

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali l'Affidatario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti in materia inerenti i CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). In particolare le specifiche tecniche dei componenti edilizi (paragrafo 2.4) e le specifiche tecniche dei cantieri (paragrafo 2.5).

2. In fase di approvvigionamento l'Affidatario dovrà accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente indicato per le varie tipologie di lavorazione anche della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. In fase di approvvigionamento dei materiali l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri comuni di cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017.

3. L'Affidatario dovrà inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi. Tali criteri dovranno essere applicati per i materiali e componenti comunque approvvigionati in cantiere.

4. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, l'operatore economico è tenuto, per quanto attinente la realizzazione del cantiere relativo ai lavori, al rispetto di quanto disposto al § 2.5. del DM 11/10/2017.

5. L'Affidatario si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Affidatario, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

1. L'Affidatario si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all'operatore economico, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisterne, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'operatore economico, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'operatore economico potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti
2. L'Affidatario, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.

3. L'Affidatario si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

CAPO IX. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 38. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

1. I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
2. Le lavorazioni di cui al presente Capitolato sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., sulla scorta di quanto dichiarato in sede di gara.
3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. *abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021*, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
4. Possono essere affidati in subappalto i lavori, secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara, nella misura massima prevista dalla normativa vigente e per i quali all'atto dell'offerta l'Affidatario ha manifestato la volontà di subappaltare.
5. L'Affidatario, a seguito dell'autorizzazione, dovrà fornire periodicamente al RUP, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
6. L'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e ss.mm.ii. La Stazione appaltante si pronuncia in merito alla richiesta di subappalto, presentata dall'affidatario nei modi di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
7. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento

dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; d) l'appaltatore dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui al Titolo IV capo II dall'art. 94 all'art. 98 del Codice e s.m.i.; e) che l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al Titolo IV capo II dall'art. 94 all'art. 98 del Codice. Il contratto di subappalto deve contenere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato Titolo IV capo II dall'art. 94 all'art. 98 del Codice.
12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e deve corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
13. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e l'impresa aggiudicataria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
14. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
15. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta anche i seguenti obblighi:
16. a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi; b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta, e del proprio PSC, debitamente controfirmato, per accettazione, dall'appaltatore.
17. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 100, comma 1, e all'articolo 100, comma 7 del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
18. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, i

dati identificativi del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre che sul rispetto degli obblighi di cui all'art.1 co.53 della L. 190/2012. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
2. Il Direttore dei Lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'affidatario; c) su richiesta del subappaltatore.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'Affidatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Affidatario non provveda a quanto richiesto.

ART. 41. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualunque titolo interessati all'esecuzione del contratto sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinati dall'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell'ANAC, pertanto:
 - l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - l'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'affidamento del singolo appalto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Affidatario con la firma dell'accordo assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.
4. L'Affidatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
5. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
7. Prima della liquidazione degli importi dovuti l'Affidatario produrrà apposita dichiarazione attestante l'avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione anche non esclusiva del contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver fatto ricorso a subappalti.
8. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:
 - trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. white list).

CAPO X. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 42. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 124 del D.Lgs. n.36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 modificati dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021 e da coordinare con l'art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011.

ART. 43. CONTROVERSIE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 44. RISOLUZIONE DELL'APPALTO

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'appalto ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione del contratto:

- nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'appalto);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Affidatario;
- provvedimento definitivo, a carico dell'Affidatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 122 del Codice;

- nel caso in cui, durante la vigenza dell'appalto, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94-95-96-97-98 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
 - cessione, da parte dell'Affidatario, dell'appalto;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
 - inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
 - grave inadempienza, da parte dell'Affidatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste;
 - in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.
-
- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del contratto);
 - inadempimento alle disposizioni della Direzione dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - mancata rispondenza dei servizi forniti alle specifiche ed allo scopo del contratto;
 - azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. La risoluzione dell'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità dei servizi relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'appalto o del Contratto. Contestualmente alla risoluzione dell'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra la Direzione

dell'Esecuzione del Contratto e l'Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell'appalto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'appalto medesimo.

3. La risoluzione dell'appalto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di espletamento. In tal caso saranno pagati all'Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell'appalto per causa imputabile all'Affidatario, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. Nel caso di risoluzione dell'appalto per causa riferibile all'Affidatario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro appalto, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento delle stesso scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 124 del Codice.

ART. 45. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'appalto quando accerti comportamenti dell'Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:
 - qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.
 - qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 51.
2. Costituisce altresì, motivo di risoluzione del contratto il ritardo dell'Affidatario nell'esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

ART. 46. RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 123 del Codice, la facoltà di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Affidatario della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
2. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto e del valore di eventuali materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei servizi ordinati con lo stesso contratto.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recedere dall'Accordo, l'Affidatario è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione

dell'Esecuzione del Contratto, ad ultimare l'esecuzione dei lavori in corso di adempimento.

CAPO XI. NORME FINALI

ART. 47. LINGUA UFFICIALE

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant'altro prodotto dell'Affidatario nell'ambito dell'Accordo dovranno essere in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dell'Affidatario alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 48. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E TERZI

1. L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. E' precipua responsabilità dell'Affidatario richiedere tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei lavori.
2. L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente capitolato, i controlli eseguiti dalla Stazione appaltante sullo svolgimento dei servizi e l'eventuale approvazione da parte della Stazione appaltante di procedure adottate o di elaborati prodotti dall'Affidatario, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità.
3. L'Affidatario dovrà rimediare ai lavori eseguiti che risultassero incompleti, imprecisi o difformi dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, dalla regola dell'arte e dagli standard usualmente adottati a livello nazionale ed internazionale per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo.

ART. 49. DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

1. La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Affidatario o del suo personale, sarà sempre a suo carico.

ART. 50. COMUNICAZIONI ALL'AFFIDATARIO

1. Le comunicazioni all'Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti informatici (PEC).
2. Il RUP effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante dell'Affidatario e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno inviate tramite PEC.
3. Eventuali osservazioni che il rappresentante dell'Affidatario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al RUP tramite PEC entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Affidatario decade dal diritto di avanzarne.
4. Il RUP comunicherà tramite PEC all'Affidatario, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

ART. 51. COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO ALLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente per iscritto tramite PEC.
2. L'Affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza della Stazione appaltante, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei lavori.
3. Eventuali contestazioni che la Stazione appaltante intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell'Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento tramite PEC, intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data la Stazione appaltante decade dal diritto di avanzarne.
4. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei lavori dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'Affidatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

ART. 52. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

1. Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.
2. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.
3. L'Affidatario deve segnalare tramite PEC in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

ART. 53. CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'ACCORDO – SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse alle attività proprie ed esercite presso gli edifici scolastici interessati dagli interventi, autorizzare oppure ordinare per iscritto tramite PEC sospensioni temporanee dell'esecuzione degli interventi, con un preavviso all'Affidatario di 15 giorni.
2. L'Affidatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta alla Stazione appaltante tramite PEC non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione dei lavori oggetto dell'Accordo.

ART. 54. POTERI DELL'AFFIDATARIO

1. Ogni atto dell'Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche dell'Accordo, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto tramite PEC dalla Stazione appaltante attraverso il RUP.

ART. 55. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna a:
 - rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi entro 60 gg. dall'aggiudicazione;

- effettuare i lavori impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente Capitolato;
 - dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale per eseguire le attività previste in sicurezza, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti PEC, e-mail e telefonici utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.
2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
 - l'onere di verifica, per ogni intervento affidato, del progetto, con l'ausilio di personale con idonee competenze e l'obbligo di procedere alla fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, previa verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico

che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datata e conservato;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla

direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, pc e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Affidatario abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 comma 13 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- provvedere a propria cura e spese all'analisi dei materiali provenienti da demolizioni al fine del loro conferimento a discarica autorizzata;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- presenziare, su richiesta della direzione dei lavori, a riunioni, sopralluoghi ispettivi con altri enti quali, a titolo di esempio, Soprintendenza, Comune, ASL etc.;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto

affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

3. Ad ultimazione dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, compete ancora all'appaltatore:
 - il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
 - la predisposizione e la consegna di tutti gli elaborati grafici del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza, delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a profondità dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione (As-built);
 - la predisposizione e la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature, unitamente ai calcoli, certificazione, garanzie, modalità d'uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
 - la presenza di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti;
 - l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora effettuata la consegna anticipata da parte della stazione appaltante;
 - la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti e/o residui di lavorazioni entro il termine indicato dalla D.L. in relazione alla data di presa in consegna delle opere.
4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso stabilito contrattualmente.
5. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

ART. 56. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
2. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, per motivate ragioni di ordine pubblico o di sicurezza, e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei

termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ART. 57. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.
4. A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 58. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel

luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

ART. 59. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante o degli Istituti scolastici utilizzatori degli immobili in cui si eseguono i lavori, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 60. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 comma 13 del d.lgs. 36/2023, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. L'Appaltatore cura i necessari aggiornamenti periodici o in caso di modifiche intervenute.

ART. 61. IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'Accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Affidatario vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Affidatario stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Affidatario è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Affidatario è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ART. 62. DOMICILIO

1. All'atto della stipula dell'appalto contratto l'Affidatario dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.

ART. 63. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Affidatario acconsente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Affidatario è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
 - diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
 - diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 64. CLAUSOLE DI CUI AL D.LGS N. 231/2001 E SS.MM.II.

1. L'Affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell'Accordo nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. L'inosservanza da parte dell'Affidatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a

mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ART. 65. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente appalto si fa rinvio al Codice, al Capitolato Speciale, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al DPR 145/2000, per la parte non abrogata, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché al D.M. n. 49 del 07/03/2018 nonché al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 66. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'Affidatario accetta integralmente le clausole e sottoscrive, in modalità telematica, il Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli.